TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata

nel procedimento iscritto al n. [redacted] promosso da

[redacted] difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Maria Fasano, (C.F: FSNNLM77E50G273O), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Palermo, nella Via Catania 42/C.

ricorrente

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elett.te domiciliata [redacted]

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2016 ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

***ex* art. 1, comma 49 l. n. 92/12**

Letti gli atti;

sentiti i procuratori delle parti;

OSSERVA

Con atto depositato in data 14 settembre 2015, [redacted] premetteva:

- di essere stata dipendente a tempo indeterminato dell'Associazione convenuta, prestando servizio presso la sede [redacted] con la qualifica di collaboratore amministrativo

- che il datore di lavoro, in data 29.8.14 ha comunicato l'avvio della procedura di mobilità ex art. 24 l. 223/91 per *"esaurimento attività formativa con riferimento alla progettazione " ex Avviso N. 20/2011"* e, successivamente, con nota del 3.3.2015 le veniva comunicato il licenziamento, che veniva impugnato.

Veniva evidenziato che la procedura era stata avviata per la chiusura del comparto formativo nella provincia di Messina.

Deduceva l'illegittimità del licenziamento per violazione delle norme procedurali previste dalla legge n. 223/91 in materia di licenziamento collettivo, la violazione della l.r. n. 25/93 in riferimento all'art. 34 del CCNL mobilità professionale 2012/2013, la errata e carente indicazione dei motivi posti a fondamento del licenziamento, la violazione dei criteri di scelta, la violazione dell'art. 57 del CCNL di settore in relazione al mancato rispetto dei termini di preavviso.

Chiedeva, dunque, la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Si costituiva [redacted] eccependo l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 18 l. n. 300/79. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'ente resistente in relazione alla dedotta inammissibilità del rito Fornero per inapplicabilità alla fattispecie della tutela reale prevista dall'art. 18 Stat. Lav..

Non è oggetto di contestazione il fatto che [redacted] sia un'associazione senza fine di lucro (cfr. Statuto dell'associazione) che opera nel settore della formazione professionale nella regione Sicilia.

A fronte di ciò, va rammentato che i commi 1 *ter* ed 1 *quater* dell'art. 24 l. n. 223/91, introdotti dalla l. n. 110/2004 prevedono che: "*1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.*

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".

L'art. 5, comma 3 della legge n. 223/91 prevede che "*qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle*

LICATA FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53f0224b823a30e03f761c78a4838313

mobilità professionale (che richiama l'art. 26 del CCNL 1994/1997) e della legge regionale n. 25/93, che appare fondato, con assorbimento degli altri motivi di censura.

A fronte dell'allegazione della ricorrente, circa il mancato rispetto della l. r. n. 25/93 e delle norme del CCNL, per avere l'ente datore di lavoro avviato la procedura di mobilità prevista dalla l. 223/91 in luogo della più favorevole disciplina speciale richiamata dalla l. r. n. 25/93 e dalle norme del CCNL, parte resistente si è limitata a rilevare soltanto la correttezza del proprio operato, atteso che l'onere di attivare il processo di ricollocamento presso altre strutture di formazione incomberebbe sull'Assessorato Regionale.

Dunque è pacifico che l'ente abbia provveduto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo invece della procedura di recupero e reinserimento del personale collocato in mobilità prevista dalla legge regionale n. 25/1993 e dall'art. 34 CCNL mobilità che richiama l'art 26 CCNL di settore 94/97..

In virtù di tali disposizioni, poste a salvaguardia dei livelli occupazionali, l'associazione convenuta avrebbe dovuto mantenere la continuità dei rapporti di lavoro con la ricorrente fino all'esaurimento dei progetti assegnati o proposti, non potendo procedere alla cessazione immediata dei rapporti di lavoro, dovendo, invece, provvedere a collocare il personale in mobilità anche presso altri Enti con i quali eventualmente stipulare delle convenzioni.

Infatti, il compendio normativo appena richiamato ha la finalità di garantire l'occupazione ed il reinserimento del personale iscritto negli albi di cui all'art. 14 della l.r. n. 24/76, prevedendo, anzitutto (l.r. n. 25/93), che a tali soggetti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria.

E' vero, inoltre, che la medesima disposizione prevede che l'Assessorato per la formazione professionale è autorizzato ad attuare per il personale in oggetto i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo.

A fronte di ciò, l'art. 35 CCNL richiama l'applicabilità dall'allegato n. 12, ove si dispone che "Le Parti riconfermano la validità dei contenuti .... dell'art. 26 del CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra Regione, Organizzazioni Sindacali ed Enti".

Secondo tale ultima disposizione richiamata, occorre attivare una procedura di mobilità del personale dipendente all'interno del Sistema Regionale di Formazione Professionale, attraverso l'istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti Formative della Regione

del legale rappresentante *pro tempore* a reintegrare la predetta ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in favore della stessa commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data dell'illegittimo licenziamento fino alla data dell'effettiva reintegrazione nella misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Da tale somma andrà detratto l'importo di € 1.300, quale somma percepita dalla ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività lavorativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo *ex* d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (valore indeterminabile, complessità bassa, tariffa determinata in relazione ai parametri minimi, tenuto conto della peculiarità delle questioni e dell'esiguità della fase istruttoria).

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta [redacted] nei confronti [redacted] persona del legale rappresentante *pro tempore*, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- in accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente [redacted]
- condanna [redacted] a reintegrare [redacted] nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in favore della stessa commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento fino alla data dell'effettiva reintegrazione, nella misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nello stesso periodo, detratta dall'importo così ottenuto la somma di € 1.300;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.972,00 per compensi ed €259 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Patti, 27 ottobre 2016

Il Giudice del lavoro

(*dott. Fabio Licata*)